



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 novembre 2021
(OR. en)

14277/21

LIMITE

SCH-EVAL 147
DATAPROTECT 266
COMIX 579

Fascicolo interistituzionale:
2021/0371(NLE)

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 novembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 930 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della protezione dei dati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 930 final.

All: COM(2021) 930 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.11.2021
COM(2021) 930 final

2021/0371 (NLE)
SENSITIVE*

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1053/2013¹, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. In linea con tale regolamento la Commissione ha stabilito un programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024² e un programma di valutazione annuale per il 2020³, con piani dettagliati per le visite in loco negli Stati membri da valutare, i settori da valutare e i luoghi da visitare.

I settori da valutare coprono tutti gli aspetti dell'*acquis* di Schengen: la gestione delle frontiere esterne, la politica dei visti, il sistema d'informazione Schengen, la protezione dei dati, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. In tutte le valutazioni sono inoltre prese in considerazione le questioni attinenti ai diritti fondamentali e il funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell'*acquis* di Schengen.

In base ai programmi pluriennale e annuale, tra l'8 e l'11 marzo 2021 un'équipe di esperti degli Stati membri e della Commissione ha proceduto a valutare l'attuazione da parte del Liechtenstein dell'*acquis* in materia di protezione dei dati. La risultante relazione⁴ espone le conclusioni e le valutazioni, comprese le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

Contestualmente alla relazione l'équipe ha elaborato raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze. La presente proposta rispecchia le raccomandazioni formulate nella relazione.

In questo quadro, la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione mira a garantire che il Liechtenstein applichi in modo corretto ed efficace tutte le norme Schengen relative alla protezione dei dati.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le raccomandazioni servono all'attuazione delle disposizioni esistenti nel settore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le raccomandazioni non sono collegate ad altre normative fondamentali dell'Unione.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

² Decisione di esecuzione C(2020) 8045 della Commissione, del 4 dicembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C(2019) 3692 che stabilisce il programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024.

³ Decisione di esecuzione C(2019) 7969 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che stabilisce la prima parte del programma di valutazione annuale per il 2020 in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, modificata dalla decisione di esecuzione C(2020) 8047 della Commissione, del 14 dicembre 2020.

⁴ C(2021)9300.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio richiede di svolgere una valutazione Schengen prima di prendere una decisione in merito alla piena attuazione dell'*acquis* di Schengen in conformità dell'atto di adesione.

- **Proporzionalità**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con l'articolo 14, paragrafo 5, e con l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, gli Stati membri hanno espresso un parere positivo sulla relazione di valutazione con procedura scritta il 15 ottobre 2021.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

5. ALTRI ELEMENTI

n.p.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen⁵, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel marzo 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della protezione dei dati nei confronti del Liechtenstein. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021)9300 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Dati gli esiti della valutazione, è opportuno raccomandare al Liechtenstein alcuni provvedimenti correttivi per colmare le carenze evidenziate.
- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di controlli efficaci da parte dell'autorità competente del Liechtenstein per la protezione dei dati personali e le procedure riguardanti le verifiche sulle persone in ingresso, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1 e 12 di cui alla presente decisione.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, il Liechtenstein deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio. Il Liechtenstein deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013 presentare alla Commissione la propria valutazione su un'eventuale attuazione delle raccomandazioni per ulteriori miglioramenti e una descrizione delle azioni necessarie,

⁵ GUL 295 del 6.11.2013, pag. 27.

RACCOMANDA:

Il Liechtenstein è invitato a:

Legislazione

1. conferire alla propria autorità di controllo poteri correttivi effettivi ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680⁶, oltre al potere di informare il titolare del trattamento di una violazione o di una mancanza in relazione al trattamento dei dati personali;

Autorità per la protezione dei dati personali

2. specificare ulteriormente i possibili motivi della rimozione del capo e del vicecapo dell'autorità per la protezione dei dati, in modo da evitare il rischio di una cessazione anticipata del mandato dei membri salvo in caso di colpa grave o qualora non soddisfino più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
3. garantire un'applicazione restrittiva della deroga di cui all'articolo 10 della *Datenschutzgesetz*, in modo da coprire solo il trattamento dei dati personali nel contesto delle deliberazioni del governo in quanto organo collegiale;
4. istituire un piano di controllo per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti del Liechtenstein in relazione al sistema d'informazione Schengen (SIS) e al sistema d'informazione visti (VIS);
5. garantire che le future attività di controllo da parte dell'autorità per la protezione dei dati sui trattamenti in relazione al SIS e al VIS abbiano un ampio ambito di applicazione, anche per quanto riguarda le autorità che utilizzano tali sistemi;

Diritti degli interessati

6. rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti ai sensi degli atti giuridici che istituiscono il SIS e il VIS direttamente in una forma che possa essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo, senza imporre agli interessati di chiedere che la risposta assuma la forma di una decisione impugnabile;
7. fornire agli interessati informazioni sul sito web della polizia nazionale (in tedesco e preferibilmente anche in inglese), compresi i modelli di lettere per le richieste degli interessati ai sensi degli atti giuridici che istituiscono il SIS;
8. garantire che l'Ufficio Migrazione e passaporti risponda alle richieste presentate dagli interessati ai sensi degli atti giuridici che istituiscono il SIS e il VIS e riguardanti i loro dati personali conservati nel VIS e nel SIS nello stesso formato in cui sono state ricevute, anche per via elettronica;
9. garantire che l'Ufficio Migrazione e passaporti fornisca sul suo sito web i modelli di lettere per le richieste degli interessati ai sensi degli atti giuridici che istituiscono il SIS e il VIS, preferibilmente anche in inglese;
10. garantire che l'Ufficio Migrazione e passaporti fornisca agli interessati, sul suo sito web, anche informazioni, preferibilmente anche in inglese;

⁶ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89

11. non addebitare spese per il trattamento delle richieste degli interessati, tranne nei casi in cui il diritto dell'Unione lo consenta;

Sistema d'informazione visti

12. portare a termine quanto prima il progetto di miglioramento per garantire che tutte le azioni rilevanti degli utenti privilegiati nel VIS siano adeguatamente registrate, come pure per perfezionare il contenuto dei log al fine di garantire che vengano adeguatamente registrate anche le azioni degli altri utenti;
13. portare a termine il progetto di sviluppo di un'interfaccia grafica utente per l'analisi dei log e aumentare la frequenza dei controlli dei log relativi al VIS effettuati dall'Ufficio Migrazione e passaporti;
14. in caso di ulteriore ricorso a un fornitore esterno di servizi, concludere con il fornitore di servizi in questione un contratto da responsabile del trattamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679;
15. adempiere all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera k), della decisione 2008/633/GAI del Consiglio di predisporre il necessario controllo interno dell'uso del VIS da parte della polizia nazionale, compresa l'analisi dei log;

Sistema d'informazione Schengen

16. rivedere l'approccio riguardante la trasmissione dei moduli di registrazione degli ospiti alberghieri in un archivio centrale e i controlli incrociati per garantire il rispetto della direttiva (UE) 2016/680, che ha dovuto essere recepita dopo l'ultima valutazione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*